

Modulo per la presentazione delle Osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

X Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

I Sottoscritti avvocati

- prof. Michele Carducci, [REDACTED]

- Raffaele Cesari, [REDACTED]

- Elena Papadia, [REDACTED]

- Luca Saltalamacchia, [REDACTED]

coordinati nella Rete *“Legalità per il clima: rete di informazione, formazione e difesa climatica e analisi ecologica del diritto”*,

in nome proprio nonché congiuntamente in nome e per conto del seguente pubblico
(86 tra associazioni, comitati, gruppi e movimenti)

1. ISDE Italia, Associazione Medici per l’Ambiente, [REDACTED] Via XXV Aprile, 34/3° piano, in persona del suo legale rappresentante Dott. Roberto Romizi, nato ad Arezzo il 25 novembre 1953 e ivi residente in [REDACTED]

2. A Sud Onlus, [REDACTED]

3. Associazione “Coordinamento Nazionale No Triv”, [REDACTED]

4. “GRASP (Groups of Relational Action for Solidarity and Participation) the Future Life Environment”, [REDACTED]

5. Associazione “Bianca Guidetti Serra-Puglia” APS, [REDACTED]

7. Associazione “Circolo Culturale e del commercio equo e solidale Chaikhana” APS, [REDACTED]

8. “Comitato Abruzzese Difesa Beni Comuni”, [REDACTED]

9. Associazione “Armonia degli Opposti”, [REDACTED]

10. Fondazione Capta Onlus, [REDACTED]

11. "Movimento No Tap", [REDACTED]
12. "Movimento Mamme No Tap", [REDACTED]
13. "Movimento No Tap della Provincia di Brindisi", [REDACTED]
14. "Comitato No Tap-Salento", [REDACTED]
15. "Comitato No TAP Martano", [REDACTED]
16. Associazione "Punto e a capo", [REDACTED]
17. Associazione "Terra Mia", [REDACTED]
18. "RASPA - RASPA Rete Autonoma Sibaritide e Pollino per l'Autotutela", [REDACTED]
19. "Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata", [REDACTED]
20. Associazione "Mujmuné-a sud di nessun nord", [REDACTED]
21. Associazione "FareAmbiente Laboratorio-Galatina Noha", [REDACTED]
22. Associazione di volontariato "Dalla parte dei più Deboli", [REDACTED]
23. Associazione "Spazi Popolari", [REDACTED]
24. Gruppo "Fuoritempo", [REDACTED]
25. "Confederazione Cobas Siracusa", [REDACTED]
26. Gruppo "AlterPiana Firenze-Prato-Pistoia. Azioni e progetti degli abitanti per un nuovo ambiente di vita", [REDACTED]
27. Associazione "Officine Cittadine", [REDACTED]
28. "SoS Costa Salento", [REDACTED]
29. Associazione "Biblioteca di Sarajevo", [REDACTED]
30. Associazione "Comitato S.S. 275", [REDACTED]
31. Associazione "Nuova Messapia", [REDACTED]
32. Associazione "Terra d'Egnazia", [REDACTED]
33. Associazione "Amici di Snoopy", [REDACTED]

34. Associazione “Casa del Popolo”, [REDACTED]
35. Associazione “Collettiva TFQ Brindisi”, [REDACTED]
36. “Comitato No al Carbone. A difesa dall’inquinamento ambientale ed a tutela della salute”, [REDACTED]
37. Associazione “WWF Brindisi”, [REDACTED]
38. Associazione “La Basilicata Possibile”, [REDACTED]
39. Associazione per la “Tutela della Salute e dell’Ambiente di Basilicata EHPA”, [REDACTED]
40. Associazione “Cittadini e lavoratori liberi e pensanti” APS, [REDACTED] Via F. Cavallotti, 101, in persona del legale rappresentante Simona Fersini, nata a Taranto il 14 aprile 1972 e ivi residente in Via Ancona 23/a.
41. “Diritto Diretto Onlus”, [REDACTED]
42. Associazione “Liberiamo la Basilicata”, [REDACTED]
43. “Pro Rights. Professionisti per la promozione e protezione dei diritti fondamentali”, [REDACTED]
44. “ComitatoNoGalsi”, in persona del legale rappresentante Antonio Muscas, nato a nato a Cagliari, 23 settembre 1969 e residente in a Villacidro (VS) alla Via scalette Umberto I n. 5 [REDACTED]
45. Associazione “Cagliari SocialForum”, in persona del legale rappresentante Giorgio Canetto nato a Cagliari, l’11 dicembre 1947 e residente a Monserrato (CA) in Via Capo sandalo, 8 [REDACTED]
46. Associazione “Salento Km0” e Rete di 40 Associazioni aderenti nel territorio del Salento [REDACTED]
47. Dott. Graziano Giampaolo Petrachi, [REDACTED]

ulteriori Cittadini attivi partecipanti alle iniziative, in forza dell’art. 118 ult. comma Cost. it.,

premess

- che i sottoscritti, personalmente e congiuntamente con le Associazioni, i Comitati e Movimenti assistiti, agiscono nel presente atto in conformità con la Costituzione e le leggi italiane ma anche in attuazione degli standard di tutela loro riconosciuti dai Trattati europei e internazionali, oltre che dalla *Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti*, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999, e delle *Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani dell’OSCE*, nello specifico riferimento alla tutela del diritto alla informazione ambientale (già riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus e dai Reg. UE 1367/2006 e 347/2013) e all’accesso alle fonti a base di dichiarazioni e impegni pubblici resi da organi e rappresentanti delle istituzioni, in nome del diritto all’informazione e del diritto umano al clima come riconosciuto da Convenzioni e Accordi internazionali, dall’Accordo di Parigi del 2015 e tematizzato nei contenuti da Agenzie e Istituzioni dell’ONU, in adempimento anche del *Considerando n. 45* del Regolamento UE 2018/1999.

PRESENTANO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti Osservazioni** al

X Piano/Programma, sotto indicato

PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E PER IL CLIMA

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X Aspetti di carattere generale:

- *sull'assenza dell'approccio ecosistemico*

X Aspetti programmatici:

- *sull'assenza di coordinamento e coerenza tra PNIEC e Strategie nazionali sullo "Sviluppo sostenibile per i 17 SDGs ONU 2030", sulla "Tutela della biodiversità", su "Diritti umani e imprese", sulla "Strategia nazionale adattamenti climatici"*

X Aspetti progettuali:

- *sulla mancata considerazione del nesso tra cambiamenti climatici, fonti di energia e "determinanti della salute pubblica", pur indicati dall'OMS e dall'ISS*

X Aspetti ambientali:

- *sull'assenza di analisi dello specifico impatto climatico del Piano rispetto al "Carbon Budget" residuale per l'Italia e alla finestra temporale del 2030, indicata sia dai 17 SDGs sia dal Report IPCC-ONU di ottobre 2018, e accolta dall'Italia nella sua adesione agli uni e all'altro.*

X Altro:

- *sull'assenza di considerazione della responsabilità civile extracontrattuale e costituzionale dello Stato nell'adempimento corretto e in buona fede (ai sensi dell'art. 2 e 28 della Costituzione italiana, del Codice civile e del Codice dell'Ambiente italiani, della Convenzione di Vienna sulla interpretazione dei Trattati, della Convenzione di Aarhus e dei Trattati europei) dei propri doveri di protezione e di miglioramento ambientale anche futuro, per la tutela dli diritto umano al clima sicuro, dei diritti fondamentali alla informazione ambientale e del diritto alla scienza, di cui all'art. 8 del Regolamento UE 2018/1999;*
- *sulla obbligatoria considerazione degli esiti della chiusura della indagini penali su TAP per violazione del diritto ambientale europeo sugli impatti cumulativi interni ed esterni, diretti e indiretti dell'opera, ai fini del miglioramento della tutela dell'ambiente presente e futuro;*
- *necessità, per dovere costituzionale ex art. 2 Cost., che il PNIEC dichiari l'emergenza climatica a tutela del diritto umano al clima sicuro.*

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X Atmosfera

X Ambiente idrico

X Suolo e sottosuolo

X Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

X Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

X Altro: - *rischio concreto di "cattura del regolatore" da parte degli interessi privati fossili, nonostante accertamenti giudiziali conclusi su violazioni di norme europee che ricadono sulla legittimità, correttezza e buona fede dei contenuti del PNIEC; - rischio di non garantire la effettività nel tempo di uno "spazio operativo sicuro" per i diritti delle attuali e future generazioni, in presenza di processi accelerativi di cambiamento climatico, a garanzia del perseguimento effettivo dello sviluppo sostenibile; - violazione del Regolamento UE 2018/1999, in particolare nei Considerando nn. 25 e 45 nonché degli artt. 8 e 39.*

INDICE DELLE OSSERVAZIONI

1. *Premessa: la natura di “Costholder” dei proponenti le Osservazioni e gli equivoci del PNIEC ai sensi dell’art. 1989 Cod. civ. con riguardo al metano.*
 2. *I contenuti squilibrati e “sproporzionati” del PNIEC e il carattere dirimente della carenza di approccio ecosistemico.*
 3. *Assenza di confronto con le fonti di lotta ai cambiamenti climatici e grave elusione sulla vulnerabilità climatica dell’Italia.*
 4. *Le insufficienze generali eccipite sul PNIEC e la Nota n. 35 “atti dell’Unione europea” del Servizio Studi del Senato.*
 5. *Le lacune costitutive del PNIEC, tra Raccomandazioni UE e nostre ulteriori considerazioni:*
 - a. *contenuti di “annuncio”, invece che di pianificazione,*
 - b. *assenza di valutazione degli impatti cumulativi dell’intero sistema economico e sociale (non solo energetico) italiano nel dilemma temporale della “emergenza climatica”,*
 - c. *mancata considerazione del “Carbon Budget” e della finestra temporale del 2030, quali variabili determinanti dell’efficacia ed effettiva praticabilità in 10 anni del PNIEC, con violazione del principio di “sviluppo sostenibile” e illogicità manifesta,*
 - d. *impossibilità di valutare la variabile determinante della situazione del sito di Taranto, in assenza di parametri di “Carbon Budget”,*
 - e. *errore manifesto di valutazione dei fatti, alla luce della scienza, con riguardo al gas quale effettiva “soluzione ponte” per una transizione energetica senza pericoli climatici, con conseguenti*
 - i. *assenza di valutazione del rischio di traduzione di nuovi gasdotti in “Stranded Asset”, nel rischio della “bolla di carbonio” ed eventuale traduzione del PNIEC in illegittimo “aiuto di Stato”,*
 - ii. *assenza di valutazione e quantificazione dei costi sociali a carico del pubblico italiano (i “Costholder”) e dell’ambiente,*
 - f. *inosservanza dei doveri di informazione basati sulla scienza, da parte dello Stato-comunità verso il proprio pubblico, dei doveri di protezione e miglioramento della salute pubblica e dell’ambiente, da parte dello Stato-apparato nei suoi adempimenti in buona fede degli obblighi internazionali sottoscritti o deliberati, dei doveri di correttezza e buona fede dello Stato-socio nei riguardi del ruolo delle imprese pubbliche e delle società, da lui controllate, per il concorso alla lotta ai cambiamenti climatici.*
 6. *Ulteriori variabili da considerare per scongiurare la “cattura del regolatore” dello Stato italiano a favore delle imprese fossili ed evitare condotte riconducibili all’art. 328 Cod. pen.*
 7. *Obbligo euro-unitario di espunzione dal PNIEC della previsione dell’opera TAP, per accertata violazione del diritto europeo in tema di mancata valutazione degli impatti cumulativi diretti e indiretti, interni ed esterni nella VIA, al fine di scongiurare la illegittimità consequenziale del Piano come illecito extracontrattuale da violazione del diritto europeo e violazione del “neminem laedere”.*
 8. *Conseguenze di incostituzionalità e illegittimità euro-unitaria del PNIEC, nel caso di persistenti inerzie dello Stato italiano per:*
 - *violazione dei diritti fondamentali e umani richiamati dal Considerando n. 45 del Regolamento UE 2018/1999,*
 - *violazione complessiva del Regolamento UE 2018/1999,*
 - *assenza-elusione dell’approccio ecosistemico,*
 - *mancata quantificazione del “Carbon Budget” nel territorio italiano,*
 - *conferma della confessione pubblica di “cattura del regolatore” da parte di TAP e indifferenza per l’accertamento penale dell’assenza della valutazione degli impatti cumulativi di tale opera.*
 9. *Necessità che il PNIEC contenga la presa d’atto dello scenario di “emergenza climatica” in nome dei “Costholder” di FFF e dei diritti umani di cui al Considerando n. 45 del Regolamento UE 2018/1999.*
 10. *Obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento UE 2018/1999.*
Allegati.
-

1. Premessa: la natura di “Costholder” dei proponenti le Osservazioni e gli equivoci del PNIEC ai sensi dell’art. 1989 Cod. civ. con riguardo al metano

I sottoscrittori delle presenti *Osservazioni*, personalmente in nome proprio e congiuntamente con le associazioni, i Comitati, i Gruppi e i Movimenti indicati, operano nella veste di difensori dei diritti umani e ambientali, legittimati dalla “*Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti*”, adottata con Risoluzione n. 53/144 dell’Assemblea generale nel 1999, quale “interpretazione autentica” delle modalità di attuazione effettiva dei diritti umani riconosciuti dai trattati internazionali e dagli altri strumenti internazionali. Tale “*Dichiarazione*”, oltre che essere stata votata dall’Italia, è stata anche fatta propria dalle “*Linee Guida OSCE*” sulla difesa dei diritti umani in Europa. Il recente *Rapporto speciale “National Context and Human Rights Defenders”* lo ricorda inequivocabilmente inserendo, tra l’altro, proprio l’Italia nel “*Global Survey*”. Tale “*Dichiarazione*” è inoltre inequivocabilmente assunta a parametro della difesa dei diritti ambientali delle persone come “*Costholder*” e non “*Stakeholder*”.

I sottoscrittori richiamano in particolare le seguenti disposizioni, di cui deve tener conto il PNIEC:

Art. 1: «*Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale*».

Art. 2: «*I. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l’altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.*

2. *Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti*».

Art. 3: «*Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte*».

Art. 4 – «*Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo*».

Art. 10 – «*Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*» [enfasi ns].

Pertanto, i sottoscrittori si rappresentano e si pongono di fronte allo Stato, redattore del PNIEC, non come “*Stakeholder*”, portatori di interessi, bensì come “*Costholder*”, ossia parte di quella umanità “*preoccupata*” dai cambiamenti climatici – come recita il *Preambolo* dell’Accordo di Parigi – colpita dai costi ecosistemici che qualsiasi decisione di politica energetica produce nell’era dell’ “*emergenza climatica*”: “*emergenza climatica*”, ufficialmente riconosciuta dal Presidente della Repubblica italiana, dato che, come si legge nei suoi appelli ufficiali sottoscritti con altri capi di Stato, questa attuale è l’ultima generazione in grado di intervenire sul controllo del fenomeno¹.

I sottoscrittori, pertanto, chiamano a responsabilità il Governo, affinché – avendo esso giurato fedeltà alla Costituzione – si faccia carico della inedita condizione in cui versa l’umanità e proceda con una pianificazione risolutiva della “*emergenza climatica*”, a partire dalla constatazione che, in tale emergenza, l’umanità tutta, dunque qualsiasi “*pubblico*”, non si differenzia per essere uno “*Stakeholder*” separato dagli altri per ragione di interesse, bensì per rappresentare una parte di realtà di “*Costholder*”, colpita e sempre più vulnerata, nel presente e nel futuro, dall’inedito fenomeno dei cambiamenti climatici antropogenici.

¹ Cfr., da ultimo, la “*Iniziativa per una maggiore ambizione climatica*” in https://www.quirinale.it/elementi/36746?fbclid=IwAR0tGFtztYQ5gjpKH1uAZ9BBqH_7lltNOSv0HhfuLEFUxHQ2KF2R47ckcwA

Se si prescinde da questa considerazione, legittimata dal *Preambolo* dell'Accordo di Parigi in cui si parla dei cambiamenti climatici come “*preoccupazione comune dell'umanità*”, qualsiasi pianificazione risulterà viziata da falsa rappresentazione della realtà.

Purtroppo, il PNIEC, così come redatto, manifesta totale indifferenza a questa cruda realtà.

Non discute di “emergenza climatica”, come se il contesto fosse “normale”, come se la pianificazione energetica fosse una libera mera riconversione di processi e non invece una urgente e impellente necessità di radicale cambiamento determinato dai fatti dei cambiamenti climatici, come se la migliore soluzione energetica fosse da realizzare nel bilanciamento di interessi di “*Stakeholder*” e non nella comunanza di destino di “*Costholder*”, come impone l'Accordo di Parigi.

Non a caso, il PNIEC tace totalmente sui diritti e sull'impatto delle scelte energetiche sulla effettività dei diritti (nonostante i richiami meramente ricognitivi del “*Rapporto ambientale*”), preoccupandosi solo di elementi economici e di salvaguardia di interessi economici, così confessando di atteggiarsi esplicitamente “*Marked Oriented*”, invece che “*Human and Nature Oriented*” (nonostante il “*Rapporto ambientale*”, che tuttavia indica “intenzioni” di tutela, non analisi prognostiche di effettiva tutela dei diritti, a partire dalla salute).

Eppure, l'approccio “*Human and Nature Oriented*” (che altro non è che la declinazione costituzionale dell'“approccio ecosistemico”) è preteso esplicitamente dal Regolamento UE 2018/1999, sia nei *Considerando nn. 25 e 45* che negli artt. 8 e 39.

Con questa lacuna di prospettiva, il PNIEC, così come redatto, è pericoloso e rischioso, perché fondamentalmente inutile, surreale nelle sue proiezioni temporali decontestualizzate dalla situazione di “emergenza climatica” in atto, indifferente all'autorevole presa di posizione del Presidente della Repubblica, quale rappresentante dell'unità nazionale.

Le cinque tematiche del PNIEC (decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività) non sono banali strumenti di politica economica; sono strumenti di lotta ai cambiamenti climatici.

Di conseguenza, esse dovrebbero essere declinate nel quadro,

- dell'obiettivo 13 (e di tutti gli altri) dei SDGs ONU al 2030, come richiesto dal *Considerando n. 25* del Regolamento UE 2018/1999,
- degli obiettivi e dei metodi indicati dall'Accordo di Parigi del 2015,
- della finestra temporale al 2030, indicata dal Report di ottobre 2018 dell'IPCC;

tutti obiettivi accolti e sottoscritti dall'Italia.

Il PNIEC equivoca del tutto pure il concetto di “efficienza energetica”, parametrandola economicisticamente solo al fabbisogno di consumo, quando invece l'efficienza energetica è ormai parametrata alla sua sostenibilità rispetto agli obblighi di mitigazione climatica delle politiche statali.

Da questo enorme equivoco nasce il *favor* – privo di qualsiasi fondamento scientifico perché non più condiviso dalla scienza – per il fossile, quale soluzione al problema del cambiamento climatico, pur essendone causa determinante.

Si spiegano così le promesse al pubblico contraddittorie e concettualmente illogiche e schizofreniche dei rappresentanti del Governo e del PNIEC stesso:

- in esse, si riconosce che gli interventi necessari per la crescente decarbonizzazione del sistema richiedono impianti e infrastrutture che possono avere impatti ambientali, ma nulla si dice di tali impatti;
- in esse si accetta la permanenza di sussidi fossili, dichiaratamente indicati “dannosi all'ambiente”;
- in esse si riconosce di non aver mai valutato l'utilità climatica di nuove infrastrutture fossili, come i nuovi gasdotti, ma di puntare su tali nuove infrastrutture per lottare contro i cambiamenti climatici;
- in esse si parla di eliminazione del carbone nella produzione energetica entro il 2025, ma nel contempo si prevede un aumento di utilizzo del gas metano, senza alcuna valutazione comparativa secondo le metriche di CO₂ e CH₄, pur indicate dall'IPCC e gli studi scientifici sul cosiddetto processo di “*Methane Time Bomb*” (che andrebbe tematizzato in base al principio di precauzione).

Proprio sullo specifico profilo del metano, poi, il PNIEC contiene promesse – rilevanti ai sensi dell'art. 1989 Cod. civ. – del tutto inverosimili e altamente improbabili, alla luce delle acquisizioni scientifiche mondiali.

Dal punto di vista scientifico, infatti, è ormai ampiamente superato il dibattito sul fatto che il gas metano sia una fonte utile alla transizione energetica verso le rinnovabili. I motivi sono sia di natura “chimica” che economico-strategica, rispetto proprio allo scenario di “emergenza climatica” in cui versa il pianeta Terra².

Da un punto di vista prettamente climatico, tenuto conto di tutto il ciclo produttivo, il metano è veramente di aiuto nel sostituire petrolio e carbone e portarci verso l’era del “rinnovabili al 100%”? Com’è fatto notorio, il metano è un gas serra molto più potente della CO₂ specialmente su tempi brevi (quindi proprio rispetto alle metriche dell’IPCC al 2030, che il PNIEC ignora, pur essendo state, tali metriche, approvate dai rappresentanti del Governo italiano): oltre 80 volte nei primi 20 anni dalla sua dispersione in atmosfera (oltre al fatto altrettanto notorio che le cosiddette “perdite” di gas nel ciclo produttivo sono sistematiche e costanti).

Da ultimo, ce lo ricorda un’analisi di *ASPO Italia* (Associazione per lo Studio del Picco del Petrolio), intitolata “*Il metano rema contro*”³, citando altresì uno studio della Cornell University, che ha rivisto il peso delle principali cause nel recente aumento delle emissioni di metano. Ebbene, secondo questo studio, i principali responsabili non sarebbero le sorgenti biogeniche, come si credeva fino a poco tempo fa (zone umide, animali, discariche), ma i combustibili fossili.

Del resto, da tutta la letteratura scientifica si desumono sempre tre costanti sul metano:

- si parla spesso di “perdite fuggitive” del metano, ma in realtà tali perdite non sono “fuggitive”, giacché esse rappresentano un modo di funzionare tipica dell’industria estrattiva, di trasporto e di trattamento del gas, che sottovaluta questo problema, per non assumersi costi di controllo – pur possibile – che renderebbero meno competitiva questa risorsa, scaricando sulla comunità gli effetti di climalterazione conseguenti;
- il *Report* dell’ottobre 2018 dell’IPCC, pretermesso deliberatamente dal PNIEC, ha, fra le altre analisi, notato che il sistema climatico reagisce più prontamente a riduzioni della componente metano rispetto alla componente CO₂, e che tale fenomeno offre dunque la possibilità di avere effetti di mitigazione climatica più rapidi e sicuri, in entrambe le direzioni: il che significa che ridurre CH₄ è indispensabile quanto ridurre la CO₂, sicché il CH₄ non è affatto il ponte per ridurre la CO₂;
- le emissioni di metano sono in costante e rapido aumento anche a causa dello stesso processo di riscaldamento globale, a partire dallo scioglimento del *Permafrost*.

Il metano, quindi, non è un “ponte”, ma un “rischio aggiuntivo”.

Esso, di riflesso, andrebbe tematizzato dal PNIEC nell’ambito come minimo del principio di precauzione e, ancor meglio (date le acquisizioni scientifiche), del principio di prevenzione. Infatti, proprio ai principi di precauzione e prevenzione come interpretati dalla giurisprudenza euro-unitaria, il rischio metano, ormai neppure più oggetto di dubbio o incertezza scientifica, andrebbe comunque evitato.

Il PNIEC, invece, sembra proiettarsi in una realtà indifferente a queste acquisizioni scientifiche, tributando fiducia al fossile CH₄ per la soluzione del fossile CO₂, per di più senza nulla argomentare né in termini di confutazione scientifica né in termini di rispetto dei principi di precauzione e prevenzione.

Ignorando la scienza, il PNIEC mente sui rischi del metano, formulando una promessa al pubblico italiano di soluzione del problema delle emissioni, colposa e omissiva sul fronte dei rischi – scientificamente accertati e più che probabili – di affidamento sul CH₄.

In definitiva, il quadro del PNIEC, che è pur sempre atto sottoposto ai parametri dell’art. 97 Cost., sfugge alle più banali rappresentazioni della imparzialità (dato il *favor* esplicito al fossile CH₄ pur altrettanto esplicitamente dichiarato rischioso e dannoso per la lotta ai cambiamenti climatici) e del buon andamento (dato la volontaria esclusione delle acquisizioni della migliore scienza mondiale sulla inutilità climatica di nuove infrastrutture fossili e sulla necessità di perseguire approcci scientificamente documentati, accessibili e verificabili dal pubblico).

Giova ricordare che tutte queste dichiarazioni del Governo, in quanto rese in sedi pubbliche sia attraverso atti costituzionali, come le risposte al sindacato parlamentare, sia attraverso dichiarazioni di esponenti vincolati al giuramento ex art. 93 Cost., sia attraverso documenti come il PNIEC, costituiscono “informazione ambientale”

² Cfr., tra gli innumerevoli e tra i più recenti, T. Traber, H.-J. Fell, *Natural Gas Makes No Contribution to Climate Protection*, Berlin, EWG, 2019.

³ <https://www.aspoitalia.it/>

nei termini ammessi dalla Convenzione di Aarhus, vincolante lo Stato italiano, con gli effetti di cui all'art. 1989 Cod. civ.

2. I contenuti squilibrati e “sproporzionati” del PNIEC e il carattere dirimente della carenza di approccio ecosistemico

Il PNIEC è stato pubblicamente presentato come conforme alle indicazioni della Unione europea. Tale conformità, però, è risultata solo di carattere redazionale, e neppure del tutto, come si evince dalle Raccomandazioni della Commissione europea del 18 giugno 2019.

Il PNIEC risulta viziato dalla debolezza del suo approccio metodologico, con la conseguenza di determinare l'impossibilità di verificare pienamente la solidità della valutazione di impatto di qualsiasi misura o politica od obiettivo, ivi previsti (in realtà meramente accennati).

La censura di assenza dell'approccio ecosistemico identifica il *punctum dolens* più importante, espresso proprio dalle Raccomandazioni europee: una lacuna grave, perché da essa dipende la credibilità del metodo di previsione del Piano. All'assenza di approccio ecosistemico, poi, si aggiunge l'assenza di calcolo del “Carbon Budget” residuo per l'Italia rispetto alla finestra temporale del 2030, indicata – e dall'Italia accettata – nel Report di ottobre 2018 dell'IPCC.

Con simili lacune, il vizio di “erronea valutazione dei fatti”, notoriamente rilevante come illecito europeo, non viene affatto scongiurato.

Com'è noto, l'approccio ecosistemico corrisponde al miglior metodo scientifico per garantire lo “sviluppo sostenibile”. Infatti, l'*Ecosystem Based Approach (EBA)*, tradotto in italiano come “approccio ecosistemico”, è stato formalizzato inizialmente da R. Edward Grumbine⁴, in termini di gestione delle risorse e degli ecosistemi, che integra la conoscenza scientifica delle relazioni ecologiche nell'ambito di un complesso quadro di aspetti sociali e politici e di valori, verso l'obiettivo generale della protezione dell'integrità degli ecosistemi in una prospettiva di lungo termine. Esso, quindi, non ha funzioni di preservazione della natura in sé, bensì di deliberazione e informazione sull'utilizzo sostenibile di beni, servizi e risorse ecosistemiche. Tale approccio è stato fatto proprio dalle fonti normative internazionali di diritto ambientale e climatico (da ultimo, dall'Accordo di Parigi sull'accesso equo allo sviluppo sostenibile e dai 17 SDGs 2030 ONU). È stato fatto proprio pure da tutto il diritto ambientale europeo, a partire dai Trattati. Per questo, esso è stato trasfuso anche in Italia, con vari articoli del D. lgs. 152/2006 (d'ora in poi Cod. amb.), a partire dal “principio dello sviluppo sostenibile”, di cui all'art. 3-*quater* (dove, tra l'altro, si impone che l'azione ambientale di qualsiasi ente – compreso dunque lo Stato ai sensi del precedente art. 3-*ter* – si traduca anche in doveri di solidarietà – radicati nell'art. 2 Cost. – “per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro” [enfasi ns.], in coerenza anche con specifici altri articoli sempre del Cod. amb.:

- 2 (finalità delle azioni per il “miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” [enfasi ns.];
- 3-*bis* (diretto riferimento alla “attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione”, anche per gli atti “di indirizzo” ... “purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli enti locali” [enfasi ns.];
- 4 n. 3 (compatibilità con “le condizioni per uno sviluppo sostenibile”, nel “rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi”, per la “equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”, con la “valutazione preventiva integrata ... di informazione ambientale” [enfasi ns.];
- 4 n. 4 (l'approvazione dei piani deve operare “assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni di uno sviluppo sostenibile” [enfasi ns.];
- 5 (definizione delle “emissioni” anche da “fonti diffuse” e richiamo generale alla “normativa vigente in materia ambientale”, compresa quella di “di qualità ambientale”);
- 6 (nella parte in cui la valutazione ambientale strategica parla di “possibilità” di “impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”, in tutti i settori, compreso quello energetico);

⁴ *What is Ecosystem Management?*, in 11 *Conservation Biology*, 1, 1997, 41-47.

- 268 (nella parte in cui anche la tutela dell'atmosfera è perseguita in via preventiva per non "ledere o ... costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente" oppure non "ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente").

Tale quadro di obblighi giuridici in capo a qualsiasi operatore pubblico o privato si traduce in un triplice assetto di doveri:

- di protezione dei diritti delle persone;
- di miglioramento anche futuro dell'ambiente;
- di effettiva valutazione comparativa delle soluzioni alternative non solo semplicemente praticabili ma soprattutto necessarie al miglioramento presente e futuro dell'ambiente, proprio perché si tratta di una valutazione strategica su cui comparare scelte estese, in modo contestuale, tanto alla dimensione propria dei singoli settori di riferimento (nel caso di specie energetico ma anche climatico quindi ecosistemico) quanto a quella della precauzione, prevenzione, e monitoraggio degli impatti sull'ambiente già accertati e di quelli nascenti dalle scelte del piano.

Sono tre doveri innegabili e inconfutabili che, nell'era della "emergenza climatica", impongono allo Stato di ricorrere all'approccio ecosistemico per qualsiasi pianificazione, indipendentemente dall'oggetto di riferimento.

Del resto, giova rammentarlo, il PNIEC, previsto dalla normativa europea, deve rispettare comunque la identità costituzionale italiana, come garantita dall'art. 4 n. 2 TUE; e l'art. 41 comma terzo Cost. it. definisce l'identità costituzionale italiana di piani e "programmi" come indirizzo e coordinamento dell'attività pubblica e privata a "fini sociali".

Qual è il "fine sociale" del PNIEC? Risulta esclusivamente "Market Oriented" e di favor verso il fossile.

Eppure quale "fine sociale" più importante esiste, nello stato di "emergenza climatica", della lotta ai cambiamenti climatici, attraverso il metodo scientifico dell'approccio ecosistemico?

A questa domanda il PNIEC italiano non risponde.

Il che è grave, a maggior ragione nella comparazione tra il PNIEC italiano e quello di altri Stati.

Per esempio, "Wind Europe" ha proceduto a questa comparazione, parlando di mancanza di provvedimenti chiari e lungimiranti per raggiungere i traguardi sulle rinnovabili al 2030⁵, come anche "Eurelectric"⁶ ed "Egec" hanno evidenziato ulteriori lacune⁷.

Tra l'altro, solo l'approccio ecosistemico consente la *reductio ad unitatem*, tipica della stessa V.A.S., in quanto elemento sintomatico di unità e univocità degli interventi pianificatori, nella valutazione di tutte le sfaccettature del bene ambiente come costituzionalmente tematizzato, quindi sia in termini oggettivi (il sistema terra) che soggettivi (i diritti umani e fondamentali del pubblico). E qualsiasi V.A.S., com'è noto, deve tener conto della natura dell'intervento strategico, che, per il PNIEC, non è affatto proiettato sulle infrastrutture energetiche e sui consumi, bensì sulla lotta ai cambiamenti climatici, così come declinata negli obblighi dell'Accordo di Parigi del 2015 e nel quadro dei 17 SDGs ONU 2030.

Se così non fosse, qualsiasi V.A.S. fallirebbe in partenza l'obiettivo, imposto dal Cod. amb., del "miglioramento anche futuro" dell'ambiente, traducendosi viceversa in semplice raccolta e scambio di informazioni ambientali, scientifiche e di interesse economico.

Dunque, approccio ecosistemico e "miglioramento anche futuro" dell'ambiente sono le due facce di una stessa medaglia: quella – l'unica – che consente di declinare effettivamente, e non retoricamente, lo "sviluppo sostenibile" descritto dall'Accordo di Parigi e dai 17 SDGs ONU 2030.

Si spiega così il richiamo ai SDGs ONU 2030 nel *Considerando n. 25* del Regolamento Ue 2018/1999.

Del resto, lo stesso carattere strumentale delle consultazioni sulla V.A.S. serve a rafforzare la garanzia di tutela preventiva dell'ambiente in funzione del suo "miglioramento anche futuro", allo scopo di scongiurare lacune, manifesta illogicità, incoerenza, irrazionalità e persino incompatibilità con obblighi interni, sovranazionali e internazionali.

Senza approccio ecosistemico, la consultazione scade a mero rituale di scambio di opinioni.

Senza approccio ecosistemico, è impossibile:

⁵ <https://www.qualenergia.it/articoli/un-impegno-non-e-un-piano-windeurope-boccia-litalia-e-gli-atri-membri-ue-sui-pniec/>

⁶ <https://www.qualenergia.it/articoli/pniec-europei-al-2030-per-eurelectric-ambigui-e-poco-ambiziosi/>

⁷ <https://www.cosvig.it/gli-pniec-non-sono-sufficienti-per-gli-obbiettivi-ue-focus-sulla-geotermia-italiana/>

- la individuazione preventiva di limiti, opportunità, alternative od opzioni nelle scelte strategiche, riducendo queste ultime a mera ratifica dello *status quo*, ignorando il contesto – nel caso di specie, la situazione di “emergenza climatica”;
- l’utilizzo delle acquisizioni della scienza e il loro aggiornamento (come del resto richiesto dal Regolamento UN 2018/1999);
- giudicare “significativi”, “probabili”, “residuali” ecc... gli impatti delle scelte strategiche, tanto “a monte” quanto “a valle” dalla V.A.S. (come richiesto dal Cod. amb.);
- farsi carico della tutela effettiva intertemporale, nel presente e nel futuro, dei diritti dell’ambiente e al clima sicuro, quali diritti fondamentali delle persone richiamati dal *Considerando n. 45* del Regolamento UE 2018/1999.

Senza approccio ecosistemico, qualsiasi V.A.S. diventa giuridicamente illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere.

Senza approccio ecosistemico, il PNIEC resta un mero piano energetico, non un piano “*per l’energia e il clima*”, perché di clima in esso non si parla proprio se non come variabile dipendente dagli interessi economici energetici e non viceversa, come se la “emergenza climatica” non esistesse, pianificando il futuro in modo neutrale e lineare senza alcuna considerazione delle concatenazioni causali connesse alla situazione di “emergenza climatica” in corso.

Senza approccio ecosistemico, il PNIEC viola il Regolamento UE 2018/1999, nello specifico dei *Considerando nn. 25 e 45* nonché degli artt. 8 e 39.

D’altra parte, il PNIEC avrebbe dovuto (e dovrebbe) operare nel vincolo euro-unitario del controllo costante e pianificato della più elevata tutela ambientale europea.

Come ricorda frequentemente la giurisprudenza europea, l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE obbliga, nell’elaborazione di politiche in materia ambientale, a mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Tale obiettivo viene sancito anche dagli articoli 37 della Carta e dall’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, TUE. Queste disposizioni non devono essere interpretate ed esaminate in modo indipendente le une dalle altre. Esse esprimono piuttosto il principio unitario di un elevato livello di tutela dell’ambiente cui occorre attribuire un particolare significato, data la molteplice collocazione nel diritto euro-unitario.

Nelle Sentenze *Safety Hi-Tech* (Causa C-284/95) e *Bettati* (Causa C-341/95), vertenti sui divieti d’uso di sostanze nocive per lo strato di ozono [quindi in situazione analoga a quella del clima – ns. nota], la Corte ha dato espressione concreta al criterio secondo cui occorre esaminare un determinato atto sulla sua compatibilità con il livello di tutela dell’ambiente previsto ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE. In particolare, la Corte ha stabilito che l’articolo 191 TFUE prevede una serie di obiettivi, principi e criteri che si devono sempre rispettare nell’attuazione della politica ambientale. In ragione della necessità, in proposito, di prendere in considerazione alcuni obiettivi e principi, nonché della complessità dell’attuazione dei criteri stessi, il controllo giurisdizionale deve necessariamente limitarsi a verificare se sia stato commesso un errore di valutazione manifesto quanto alle suddette condizioni. Circa lo scopo definito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la Corte ha inoltre osservato che la previsione di un siffatto livello non richiede necessariamente il livello più elevato possibile sotto il profilo tecnico. Ciò si evince già dal tenore letterale (solo “elevato” livello di tutela), ma anche dal fatto che l’articolo 193 TFUE consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure di tutela ancora più incisive.

Supponendo che un livello possa essere «elevato» solamente rispetto a un altro, in passato la Corte, in relazione alla previsione dell’elevato livello di tutela dell’ambiente, ha anche fatto riferimento alla misura in cui gli atti dell’Unione abbiano travalicato i loro obblighi internazionali in materia ambientale.

Tuttavia, un simile confronto esterno integra solamente un criterio valido a determinate condizioni. Di conseguenza, tale approccio dovrebbe avvalersi di una scelta più ampia di categorie di riferimento oppure rispondere alla questione se tali obblighi internazionali stabiliscono, dal canto loro, un livello di tutela dell’ambiente elevato, medio o basso. Soprattutto, però, lo scopo dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, non si limita al mero superamento di criteri esterni, ma richiede piuttosto la “*ricerca costante di una maggiore e migliore tutela dell’ambiente*”, anche qualora si ammettesse, a livello globale, l’inesistenza di una tutela più elevata. In ogni caso infatti un livello di tutela non è più elevato quando un livello ancora maggiore risulta facilmente raggiungibile, il che, ovviamente, non può essere confuso con la richiesta di realizzare, in qualsiasi

circostanza, il livello di tutela più elevato possibile sotto il profilo tecnico. Nell'ambito dell'elaborazione del diritto in materia ambientale ciò comporta, per il legislatore dell'Unione, l'obbligo di migliorare la tutela dell'ambiente almeno laddove quest'ultima possa essere realizzata a costi ragionevoli e non vi siano interessi legittimi contrastanti.

Pertanto, il principio dell'elevato livello di tutela, di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, risulta chiaramente violato qualora gli atti in materia ambientale si facciano carico di interessi che contrastano con un livello di tutela più elevato, dove il termine "contrastare" ricomprende sempre, secondo il principio generale della proporzionalità sancito dal diritto dell'Unione, il caso in cui il peso di tali interessi è "sproporzionato rispetto al possibile miglioramento del livello di tutela".

Il PNIEC, per causa dei suoi contenuti squilibrati e del *favor* – scientificamente infondato – verso il metano, risulta palesemente "sproporzionato rispetto al possibile miglioramento del livello di tutela".

Del resto, tale "sproporzione" emerge anche dagli ulteriori rilievi che seguono.

3. Assenza di confronto con le fonti di lotta ai cambiamenti climatici e grave elusione sulla vulnerabilità climatica dell'Italia

Il PNIEC sembra anche che si muova in una sorta di spazio giuridico vuoto, nonostante le fonti europee di sua legittimazione dicano di tener conto di tutti i vincoli giuridici, costituzionali, europei e internazionali, al cui interno pianificare il futuro (si v. l'intero Regolamento UE 2018/1999).

Ignora, pur evocandolo nel "Rapporto ambientale", tutte le implicazioni dell'Accordo di Parigi, con i suoi obblighi di mezzi e di risultato (per es. con riguardo al principio di non regressione ambientale, speculare a quello già enunciato nel Cod. amb.).

Ignora i Report dell'IPCC e dell'UNEP, con le loro finestre temporali e le loro linee di *policy*, pur approvate dall'Italia.

Ignora le fonti informative e i dati sia del SNPA che dell'Agenzia europea dell'ambiente, utilizzandone solo alcune, come tecnica di "fotografia" e non di prognosi.

Ignora i 17 SDGs 2030 dell'ONU.

Ignora i Report di OMS, FAO, ISS, ENEA e altre Istituzioni che definiscono il quadro ecosistemico di vulnerabilità climatica del contesto italiano, i "determinanti della salute" coinvolti dal situazione di "emergenza climatica", il consumo di suolo ecc.

Si occupa di "povertà energetica" ignorando il suo nesso con la "vulnerabilità climatica" dell'Italia, di cui è comunque giuridicamente a conoscenza grazie agli studi dell'ISPRA. I dati di ISPRA sono utilizzati solo come esposizione e non invece come premessa di analisi comparata degli stessi e di confronto con la letteratura scientifica sulla vulnerabilità climatica. Ancor meno sono incrociati con le rilevazioni dei Report IPCC e UNEP.

Ignorando tutto e muovendosi solo sul fronte energetico "*Marked Oriented*", invece che "*Human and Nature Oriented*" (come sarebbe stato se avesse adottato l'approccio ecosistemico), il PNIEC non è in grado di rispondere a questa fondamentale domanda:

- come valutare la questione energetica del fabbisogno energetico e della povertà energetica, senza compararla con le proiezioni temporali della vulnerabilità climatica dell'Italia?

Su questo, il PNIEC tace.

Eppure, la valutazione del livello di ambizione nazionale passa proprio dallo sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici, imposti dalle fonti normative richiamate, tutte vincolanti per l'Italia, e fondate sulla scienza.

Tra l'altro, vanno aggiunte due altre considerazioni, di cui il PNIEC non tiene conto. Il suo "livello di ambizione" al 2030 risulta già inadeguato e insufficiente per due ragioni:

- alla luce delle prossime scadenze internazionali e della necessità di adeguare gli NDC all'obiettivo di miglior tutela dell'Accordo di Parigi, ossia limitando il riscaldamento globale a 1,5°C;
- per l'impegno dell'Italia di pervenire al 2050 alle emissioni nette zero di CO₂.

Del resto, il PNIEC non si fa carico di alcun coordinamento effettivo con le Strategie nazionali italiane sullo "Sviluppo sostenibile per i 17 SDGs ONU 2030", sulla "Tutela della biodiversità", su "Diritti umani e imprese", sulla "Strategia nazionale adattamenti climatici" (nonostante il "Rapporto ambientale", che tuttavia indica "intenzioni" di tutela, non analisi prognostiche di effettiva tutela dei diritti, a partire dalla salute).

Il PNIEC ragiona come se il contesto, anche interno alla stessa politica dello Stato, non esistesse. Come ignora l'approccio ecosistemico per la realtà spazio-temporale circostante, ignora pure, consequenzialmente, il sistema pianificatorio delle strategie italiane per la lotta ai cambiamenti climatici con tutti gli "operatori" ambientali, come identificati dal Cod. amb.

4. Le insufficienze generali eccettate sul PNIEC e la Nota n. 35 su "atti dell'Unione europea" del Servizio Studi del Senato

Il PNIEC non si presenta come un "Piano", bensì come una fotografia dell'esistente, con accessi sulle sue possibili evoluzioni future.

Come da questa fotografia si possa far derivare la valutazione delle ricadute su occupazione, competenze e distribuzione del reddito, resta un mistero.

Eppure, anche la Nota n. 35 di "Note su atti dell'Unione europea", del Servizio studi del Senato, avverte che il PNIEC deve impegnarsi per una "migliore tutela futura", al fine di garantire una Europa "verde, equa, sociale e a impatti climatici zero".

La Nota giustamente parte dal Comunicato stampa del 18 giugno della Commissione, in cui si legge che i PNIEC rappresentano lo strumento giuridico di "impegno considerevole" per "mantenere anche a lungo termine la rotta verso l'impatto climatico zero" ... anche perseguendo "sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali" e nella considerazione – quale standard compartivo di "miglioramento anche futuro" – che "per un'ampia maggioranza di Stati membri [tra cui l'Italia, ndr], la neutralità climatica dovrebbe essere raggiunta entro il 2050".

L'accento del Comunicato e della Nota senatoriale sono sugli obblighi giuridici non solo di "protezione" ma soprattutto di "miglioramento anche futuro" e di "mantenimento a lungo termine della rotta verso l'impatto climatico zero".

Questo non è un target, ma:

- un obbligo giuridico da comparare tra Stati europei per rendere effettiva la neutralità climatica entro il 2050 (obbligo dunque di "buona fede" internazionale, nel senso della Convenzione di Vienna sulla interpretazione dei Trattati e finalizzato all' "elevato livello di tutela" richiesto dal TFUE);
- il *Tertium comparationis* di verifica della razionalità, ragionevolezza e proporzionalità di qualsiasi Piano nazionale nello spazio giuridico europeo.

Come obbligo e come *Tertium*, esso scandisce la legittimità o meno del PNIEC: un PNIEC di uno Stato, come quello italiano, che non si misura, per inerzia verso l'approccio ecosistemico, sulla verifica del conseguimento dell' "impatto climatico zero" al 2050, non è semplicemente sbagliato nel metodo; è illegittimo nel contenuto per illogicità manifesta.

Sempre la citata Nota n. 35 ricorda anche che la "Nuova Agenda strategica dell'UE 2019-2024", adottata dal Consiglio europeo del 20-21 giugno 2019, ha indicato, tra le priorità di "miglioramento anche futuro" dell'ambiente, quelle di:

- gestire la minaccia dei cambiamenti climatici, secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale, con
- politiche coerenti con l'Accordo di Parigi,
- accelerando la transizione verso energie rinnovabili,
- riducendo la dipendenza dalle fonti esterne,
- migliorando l'ambiente,
- lottando contro la perdita di biodiversità,
- preservando i sistemi ambientali.

In pratica, anche la "Nuova Agenda" impone l'approccio ecosistemico, eluso dal PNIEC italiano.

Sempre tale Nota n. 35 ricorda pure che una delle cinque dimensioni della Strategia dell'Unione dell'energia, lanciata nel 2015, è quella della decarbonizzazione dell'economia, intesa, però, come abbandono dell'approvvigionamento fossile dell'intero sistema economico e non invece, come reso erroneamente in italiano, come abbandono dell'approvvigionamento *solo* del carbone e *solo* per il settore energetico.

Infine, la Nota richiama la natura vincolante dell'obiettivo della riduzione di "almeno del 40%" delle emissioni di gas effetto serra rispetto al 1990, anche, ma non solo, con il conseguimento, anch'esso vincolante, di una

quota del 32% (Direttiva UE 2918/2001) di energia da fonti rinnovabili, attraverso analisi puntuali di *“impatto delle politiche”*, come indicato nel modello predisposto dalla Commissione europea.

Insomma, com'è facile constatare, si tratta proprio degli elementi costitutivi, scientificamente e normativamente indicati, dell'approccio ecosistemico.

5. Le lacune costitutive del PNIEC tra Raccomandazioni UE e nostre ulteriori considerazioni:

a. contenuti di “annuncio”, invece che di pianificazione

La citata Raccomandazione UE critica la struttura ad “annuncio” del PNIEC, con effetti che rendono impossibile la solidità della valutazione d'impatto delle politiche previste su tutti i fronti, tant'è che i sottoscrittori delle presenti osservazioni fanno proprie *in toto* tali Raccomandazioni UE.

Ad esse, assi aggiungono ulteriori elementi di riscontro di lacune.

In tema di energie rinnovabili:

- manca la valutazione sull'impatto della sottrazione di suolo agricolo destinato alla produzione da biomasse invece che di cibo;
- manca la valutazione di impatto sulla modalità di utilizzo della biomassa quale fonte energetica nella filiera pre/post combustione;
- mancano riferimenti a cementifici e inceneritori.

Sulla sicurezza energetica:

- manca qualsivoglia riferimento a una strategia di uscita dal nucleare a livello dell'intera UE, mentre il nucleare francese costituisce, in virtù della sua obsoleta dotazione, una forte minaccia internazionale ed è al contempo fonte strutturale di fornitura anche alla rete elettrica italiana.

Riguardo a ricerca, innovazione e competitività:

- sussiste una palese contraddittorietà tra i contenuti del PNIEC e la verifica di effettiva utilità climatica e competitività climaticamente compatibile del processo di decarbonizzazione ivi indicato, dato che il previsto incremento in termini di produzione di gas e di infrastrutture del gas, mai fatto oggetto di precedenti V.A.S., non si capisce come e quando sia stato considerato compatibile con gli impegni climatici dello Stato italiano.

In definitiva, il PNIEC non risponde alle domande:

- di come rendere compatibile l'incremento di produzione di gas con il mercato europeo dell'energia nella prospettiva dell'impatto climatico zero;
- di come le nuove infrastrutture del gas, mai sottoposte a V.A.S. né a V.I.S., incidano o meno sulla vulnerabilità climatica del territorio italiano e sulla fattibilità del migliore obiettivo dell'1,5°C;
- di come le politiche energetiche abbozzate si correlino con le misure specifiche richieste per realizzare il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico;
- di come si declini il mercato energetico italiano con la eliminazione dei sussidi fossili;
- di come si realizzi nel dettaglio il “Phase out” del carbone;
- di quale sia l'impatto degli schemi di sostegno alle rinnovabili e del meccanismo di remunerazione della capacità sui prezzi dell'elettricità;
- di come si incrementi l'autoconsumo, stimolando la costituzione di comunità energetiche locali, incoraggiando la diffusione di modelli e pratiche decentrate di produzione e consumo e promuovendo semplificazioni amministrative per la loro realizzazione;
- di come si realizzi l'obiettivo di completa decarbonizzazione al 2050 dell'intero sistema economico italiano e non solo del settore energetico;
- di come si coniughi il PNIEC con il riparto di competenze e di strumenti dei vari Ministeri del Governo italiano, non tutti coinvolti dalla sua redazione (a partire dal Ministero della Salute, consultato ma non coinvolto deliberativamente nel processo);
- di come si coniughi il PNIEC con le politiche industriali, nella riconversione di interi comparti produttivi del paese.

b. assenza di valutazione degli impatti cumulativi dell'intero sistema economico e sociale (non solo energetico) italiano nel dilemma temporale della “emergenza climatica”

In ragione di tutte le lacune evidenziate, il PNIEC non fornisce alcuna analisi degli impatti cumulativi degli strumenti e delle attività al suo interno contemplati. Ci sono richiami nel “*Rapporto ambientale*”, ma senza legami con il quadro delle valutazioni già effettuate di altre opere, cui il PNIEC comunque fa riferimento (come i nuovi gasdotti, per i quali non è mai stata effettuata alcuna V.A.S. e neppure alcuna valutazione degli impatti cumulativi interni ed esterni, diretti e indiretti).

Giova ricordare che, quando si parla di impatti cumulativi, alla luce della normativa europea, ci si riferisce anche alla dimensione temporale della valutazione.

Questo significa che la V.A.S. sul PNIEC deve affrontare il dilemma temporale della “emergenza climatica”. Infatti, il rischio climatico si gioca sulla rapidità con cui il processo di decarbonizzazione dell’intera economia (non del solo settore energetico) riuscirà a invertire la crescita delle emissioni, che – secondo la migliore scienza attualmente disponibile – andranno tagliate intorno al 75% entro il 2050. Dai 36 miliardi di tonnellate che ogni anno vengono iniettati nell’atmosfera, si dovrà passare a 12-18 miliardi. Un contributo al rallentamento dell’aumento delle concentrazioni in atmosfera, verrà anche dall’assorbimento di CO₂ nelle foreste, nei suoli o usando specifiche tecnologie (che tuttavia dal PNIEC si desume non esistere).

Tuttavia, solo la considerazione degli impatti cumulativi dell’intero sistema economico ed energetico italiano consente di costruire scenari credibili.

Del resto, della costruzione di scenari nella considerazione degli impatti cumulativi di azioni e strumenti dell’intero sistema economico si sono occupati diversi Stati. Danimarca e Svezia stanno investendo notevoli risorse per diventare “*Fossil Free*”. La Germania, che si è data l’obiettivo di ridurre al 2030 la CO₂ del 55%, intende spingere il taglio all’80-95% a metà secolo.

Inoltre, molti studi sono stati condotti con metodi di valutazione degli impatti cumulativi dell’intero sistema economico, per valutare costi e tempi della decarbonizzazione dell’intera economia. Tra i più interessanti, per il prestigio delle istituzioni coinvolte e per l’ampiezza delle analisi, ci sono quelli del *Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP)*, coordinato da Jeffrey Sachs direttore dell’*Earth Institute* della Columbia University⁸, che ha presentato un primo rapporto alle Nazioni Unite analizzando i percorsi possibili per 16 importanti paesi (tra cui, proprio l’Italia) responsabili del 70% delle emissioni mondiali.

Di studi come questi (tra l’altro, allo studio del *DDPP* hanno lavorato l’ENEA e la Fondazione Mattei dell’ENI), il PNIEC non tiene alcun conto, spiegando così il suo deludente contenuto.

Si prenda il caso del metano, considerato dal PNIEC italiano il combustibile ponte verso le rinnovabili. In realtà, il suo utilizzo è destinato a calare nel giro di pochi decenni, per cui investimenti su rigassificatori e gasdotti andrebbero fatti con oculatezza. Il *DDPP* prefigura per l’Italia tre scenari, che attribuiscono un peso diverso all’efficienza, alle rinnovabili e al sequestro di CO₂, in grado di tagliare dell’80% le emissioni a metà secolo. In ognuno di essi, il declino dei fossili è scontato: il consumo di petrolio si ridurrebbe dell’83% e quello del metano dell’87%, confermando l’importanza di selezionare con oculatezza gli investimenti in nuove infrastrutture fossili. Ma di simili scenari, il PNIEC è privo. Invece di oculatezza verso il fossile, il PNIEC manifesta entusiasmo verso i nuovi gasdotti, nessuno dei quali, però, è mai stato sottoposto a V.A.S.

Inoltre, l’Italia risulta inadempiente anche sul fronte della iniziativa, lanciata alla COP21 a Parigi, “*Mission Innovation*”, e di questo il PNIEC non tiene conto.

Infatti, gli investimenti pubblici italiani in innovazione risultano insufficienti per gli obiettivi di Parigi. È quanto emerge dal “*Rapporto Itif*” sul sostegno pubblico alla R&S nell’energia verde nei Paesi che hanno aderito appunto a “*Mission Innovation*”, dove l’Italia, tra i 23 Stati che vi hanno aderito, non solo risulta in coda nel *Global Energy Innovation Index 2019*, ma addirittura continua a investire quasi un quinto dei fondi in programmi di ricerca e sviluppo del settore fossile⁹. Più dettagliatamente, l’Italia si colloca al dodicesimo posto, tra i 23 Paesi monitorati, per quota di investimenti pubblici in R&S nelle energie verdi sul PIL (0,21 per mille), per un totale di 536 milioni di dollari, al diciannovesimo, per quanto riguarda il finanziamento di progetti dimostrativi, start up e brevetti, all’ottavo per quanto riguarda il prezzo della CO₂, pari a 9,13 euro/tonnellata come Germania, Austria e Olanda, al terzo, per livello delle accise sui carburanti, dietro Regno Unito e Olanda, al tredicesimo per quanto riguarda la quota di investimenti in R&S nell’energia riservati alle tecnologie “pulite”.

⁸ <http://deepdecarbonization.org/>

⁹ http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2019/08/28/rs-per-lenergia-pulita-italia-ancora-al-palo_64841571-63e0-4a1c-9252-955a0a0b2048.html

In questo quadro mondiale, L'Italia sicuramente non si colloca tra gli Stati, i cui investimenti nel settore "pulito" risultano al livello raccomandato dalla scienza e dagli esperti.

c. mancata considerazione del "Carbon Budget" e della finestra temporale del 2030, quali variabili determinanti dell'efficacia ed effettiva praticabilità in 10 anni del PNIEC, con violazione del principio di "sviluppo sostenibile" e illogicità manifesta

Il "Carbon Budget" è la quantità massima di emissioni di CO₂ compatibile con la ragionevole possibilità di conseguire determinati obiettivi di mitigazione. Tale strumento è fatto proprio dall'IPCC, con il consenso dei rappresentanti degli Stati, compresa l'Italia. Il "Carbon Budget" non coincide con le riserve di combustibili fossili accertate, proprio perché parametrato esclusivamente agli obiettivi climatici, non a quelli energetici né tanto meno a quelli economici. Questo significa che, per garantirsi un qualsiasi "Carbon Budget" nazionale, non si deve ragionare di solo fabbisogno energetico o di potenzialità del mercato dell'energia e di sicurezza energetica, in quanto tale approccio "Marked Oriented" condurrebbe,

- da un lato, a ignorare gli impatti climatici delle scelte energetiche compiute nonché la mancata considerazione degli obiettivi di neutralità climatica, concordati a livello europeo e internazionale,
- dall'altro, assecondando l'estrazione fossile in nome di una visione energetica priva di valutazione di impatti climatici, a distorcere il mercato stesso dell'energia, a favore di *Asset* di ostacolo alla lotta ai cambiamenti climatici, con conseguente effetto di "aiuto di Stato" delle decisioni energetiche nazionali (verso appunto *Asset* favoriti dallo Stato ancorché dannosi al clima).

Del "Carbon Budget", però, il PNIEC non parla. Eppure di riscontri scientifici per orientarsi sul "Carbon Budget" non mancano.

Secondo la letteratura e la discussione scientifica interna all'IPCC, solo per rimanere all'interno della soglia dei 2°C nel secolo in corso – soglia, come si è visto, già superata dalla UE, per garantire invece quella dell'1,5°C – le emissioni cumulate di CO₂ non dovranno superare le 1.100 Gt. Secondo la IEA, le emissioni che deriverebbero dall'utilizzo delle riserve accertate già al 2012¹⁰ di combustibili fossili – carbone, petrolio e gas – sono pari a 2.860 GtCO₂. Ne consegue che, se verranno implementate politiche efficaci per il contenimento delle emissioni al di sotto dello scenario dei 2°C, non potranno essere estratti dal sottosuolo combustibili fossili pari ad almeno il 60% delle emissioni potenziali.

In merito, una ricerca pubblicata su *Nature*¹¹ calcola che metà delle riserve di gas dovrebbero rimanere inutilizzate solo per garantirsi il conseguimento del target dei +2°C.

Ma uno studio più recente ha calcolato che il *Budget* di carbonio restante per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sarà esaurito già nel 2028¹²; e questo, nonostante la transizione energetica *Low-Carbon* stia comunque accelerando, col rischio, dunque, di non centrare comunque l'obiettivo globale dell'Accordo di Parigi.

Pertanto, il calcolo del "Carbon Budget" nazionale è fondamentale per garantire che il PNIEC risulti ragionevole, proporzionato e conforme ai principi ambientali di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte e a quelli climatici di "sviluppo sostenibile" e non regressione per "migliorare anche in futuro" l'ambiente.

Diversamente, come purtroppo fa il PNIEC, ignorare tutto questo serve ad alleggerire l'impegno per la decarbonizzazione dell'intera economia (non solo del settore energetico) nei prossimi 15 anni, per ritrovarsi poi, dopo il 2030, a inseguire tassi di riduzione ancora più alti di quanto sarebbe stato necessario.

Tra l'altro, alcuni studi attestano che l'intensità media di carbonio, in rapporto al PIL globale, stia sì calando, ma molto meno di quello che servirebbe per limitare l'aumento delle temperature a +1,5°C¹³.

Il che significa che la considerazione del "Carbon Budget" diventerà ineludibile sempre più col passare del tempo.

Non a caso, a livello scientifico, si parla ormai di "Speed of Energy Transition", come recita il Rapporto pubblicato dal *Global Future Council on Energy* del *World Economic Forum*¹⁴.

¹⁰ IEA, 2013, *World Energy Outlook* 2013.

¹¹ C. McGlade, P. Ekins, *The Geographical Distribution of Fossil Fuels unused when Limiting Global Warming to 2° C*, in *Nature*, 517, 8 Gennaio 2015.

¹² <https://www.dnvgl.com/news/the-world-s-energy-demand-will-peak-in-2035-prompting-a-reshaping-of-energy-investment-128751>

¹³ <https://www.qualenergia.it/articoli/e-troppo-lenta-questa-de-carbonizzazione-e-il-cambiamento-climatico-avanza/>

¹⁴ <https://www.weforum.org/whitepapers/the-speed-of-the-energy-transition>

E si parla anche di necessaria valutazione comparativa fra transizione “*Coal to Gas*” e transizione “*Coal to Clean*”, dato che l’Italia potrebbe rinunciare del tutto al carbone entro il 2025, senza investire in nuove infrastrutture a gas e puntando su energie rinnovabili, sistemi di accumulo e controllo della domanda. In tal senso, per esempio, è la posizione dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) sull’uscita dal fossile “*in modo sicuro, giusto e sostenibile*”, che il PNIEC avrebbe il dovere di considerare¹⁵.

Quindi, la mancata considerazione del “*Carbon Budget*” nazionale, nella finestra temporale del 2030 indicato dall’IPCC e dai 17 SDGs ONU, consuma, in capo al PNIEC, una illegittimità costituzionale ed euro-unitaria inammissibile, per:

- violazione del principio di “sviluppo sostenibile”, in quanto non si opererebbe in vista del “miglioramento anche futuro” dell’ambiente, pur imposto dal diritto europeo e dal Cod. amb.;
- illogicità manifesta, giacché la questione della tempistica della transizione energetica è fondamentale sulle decisioni di investimento delle imprese e sulle aspettative di qualità della vita del pubblico.

Si tratta, pertanto e ancora una volta, di una questione di diritti fondamentali, che il PNIEC ignora del tutto.

Del resto, in questo quadro lacunoso si spiega la fumosità anche del “*Phase out*” dal carbone al 2025, di cui parla il PNIEC come unico ambito di decarbonizzazione (ma come carbone e non come carbonio). Una parte consistente delle riduzioni di CO₂ e dei risparmi di energia primaria del PNIEC sarebbero appunto forniti dalla chiusura delle centrali a carbone entro il 2025. In realtà, il PNIEC ha sostanzialmente confermato quanto indicato nella *Strategia Energetica Nazionale* del 2017 (*SEN 2017*). Tuttavia, il Piano non identifica ancora gli strumenti di implementazione che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati, come per esempio il *CFP* (*Carbon Floor Price*) e l’*EPS* (*Emission Performance Standard*), onde permettere di introdurre segnali di prezzo e scadenze normative coerenti con la programmazione della chiusura delle centrali a carbone.

Sostenibilità ambientale e sostenibilità finanziaria del “*Phase out*” mancano del tutto.

- d. ***errore manifesto di valutazione dei fatti, alla luce della scienza, con riguardo al gas quale effettiva “soluzione ponte” per una transizione energetica senza pericoli climatici, con conseguenti***
 - i. *assenza di valutazione del rischio di traduzione di nuovi gasdotti in “Stranded Asset”, nel rischio della “bolla di carbonio” ed eventuale traduzione del PNIEC in illegittimo “aiuto di Stato”,*
 - ii. *assenza di valutazione e quantificazione dei costi sociali a carico del pubblico italiano (i “Costholder”) e dell’ambiente.*

L’errore manifesto di valutazione del PNIEC si consuma anche sul fronte della funzione sociale dei gasdotti. Nessuno nuovo gasdotto è stato sottoposto a V.A.S. Questo significa che manca del tutto una valutazione strategica della utilità sociale e della utilità climatica di queste nuove infrastrutture.

Come dunque queste si declinino in una strategia “energia e clima” resta un mistero.

Tra l’altro, com’è fatto notorio, non esiste alcuno studio scientifico o istituzionale che evidenzi, attraverso dati e metodi verificabili, l’utilità climatica delle nuove infrastrutture di gasdotti (la letteratura in merito è sterminata e di facile accesso con media diligenza da parte di chiunque). Anzi, proprio in ragione delle residue capacità di “*Carbon Budget*”, queste opere non dovrebbero proprio esistere¹⁶.

Esse, si tradurranno verosimilmente in “*Stranded Asset*”.

Non a caso si parla anche di “*bolla di carbonio*”¹⁷.

Lo Stato non può sottrarsi all’onere di provare che le proprie strategie energetica scongiurino la prospettiva, anche solo possibile, tanto di “*Stranded Asset*” delle infrastrutture energetiche quanto di “*bolla di carbonio*” delle fonti energetiche prescelte.

Questo onere deriva allo Stato direttamente dalla Costituzione (art. 41 e ss. Cost.) e dai criteri di tutela ambientali del Cod. amb. Anche la stessa disciplina del Codice civile (si pensi all’art. 2051 Cod. civ.) lo richiede.

¹⁵ <https://www.qualenergia.it/articoli/litalia-via-dal-carbone-ma-con-piu-energie-rinnovabili-e-meno-gas/>

¹⁶ https://www.qualenergia.it/articoli/clima-sostituire-il-carbone-con-il-gas-non-e-la-soluzione/?fbclid=IwAR1Ctu6kE1CTHG-BGY-SDpnJSbZ3QIcXarMYV-9K9rUiNzUqC_ek6l3YNY

¹⁷ <https://www.qualenergia.it/articoli/20180626-energia-e-investimenti-la-bolla-del-carbonio-e-pronta-scoppiare-chi-perdura-di-piu/>

Se il PNIEC non esce dall'ambiguità su questo fronte, traduce le sue previsioni in legittimazione di aiuti di Stato, illegittimi proprio per rischio, denunciato dalla letteratura scientifica, di “*Stranded Asset*” e “*bolla di carbonio*”. Questo comporta che l'inerzia dello Stato su questo fronte, attualmente certificata dal PNIEC che ignora rischi di “*Stranded Asset*” e “*bolla di carbonio*”, si traduce in un ingiusto costo sociale sul pubblico, non come insieme di portatori di determinati interessi, ma proprio come persone umane “*Costholder*”.

I “costi sociali” del pubblico non coincidono con le semplici “esternalità negative”, derivanti dalla distinzione *marshalliana* tra “economie interne” ed “economie esterne”. Infatti, la causa delle “esternalità negative” è fatta risiedere sempre nell'assenza di un mercato per determinati beni, come, nel caso di specie, le concatenazioni causali del cambiamento climatico accelerato dall'uso umano del fossile, cui attribuire valore di scambio e connessa definizione dei costi per il suo controllo o meno. Il “*locus naturalis*”, nella rappresentazione delle “esternalità negative”, coincide dunque con il mercato, caratterizzato da scambi contrattuali di cui gli individui o gruppi fissano le condizioni con regole giuridiche (gli “*Stakeholder*”).

Il PNIEC, però, deve anche ragionare in termini non solo di mercato, come esplicitamente indaco dalle fonti europee che lo abilitano. E questo, perché, nell'era della “emergenza climatica”, il “*locus naturalis*” dei “costi sociali” è proprio nei funzionamenti complessivi, comprensivi di tutti gli elementi determinanti la “emergenza climatica”: elementi dal PNIEC e dalle sue proiezioni prive di approccio ecosistemico. Il controllo dei “costi sociali”, quindi, non è garantito dalla regolazione dello scambio di interessi per mezzo del mercato e dei contratti, come sarà invece ammesso dalla traduzione del concetto di “costi sociali” in termini di transazione da parte di Ronald F. Coase¹⁸, bensì dall'adeguamento dei programmi energetici alle dinamiche del clima.

Valga, in proposito, il seguente riscontro.

Secondo uno studio realizzato dagli esperti di varie organizzazioni, tra cui Climate Action Network (CAN) Europe, i Piani nazionali su energia e clima al 2030, compreso quello italiano, sono molto lacunosi proprio sul raggiungimento degli obiettivi ambientali di medio termine attraverso la riduzione di agevolazioni finanziarie per la produzione e l'uso di combustibili inquinanti¹⁹. Il PNIEC, pur proclamandosi “in nome” dell'ambiente, non rinuncia a sussidi, dannosi all'ambiente ma vantaggiosi ai soli interessi privati delle imprese climalteranti (non certo al pubblico).

La logica dei sussidi fossili, poi, ostacola una effettiva e reale decarbonizzazione dei processi produttivi a livello locale, costringendo le comunità a subire scelte energetiche dall'alto e dall'esterno, invece che avviarsi a pratiche di “*Prosumer*”. Eppure, alla luce del recente pacchetto di Direttive europee conosciuto come “*Clean Energy for all Europeans*”, tutti i poteri pubblici e specialmente gli enti locali, sono chiamati a intraprendere nuove strategie basate sull'energia rinnovabile, con le Comunità dell'energia e il “*Prosumer*” energetico per la lotta alla povertà energetica.

Il PNIEC non dà conto delle potenzialità di questa via per una effettiva decarbonizzazione dell'intera società, oltre che dell'intera economia e non solo di un intero settore energetico.

È finita l'era dei grandi impianti, siano essi a carbone o a gas mentre inizia l'era dei piccoli impianti rinnovabili di comunità in rete fra di loro, al servizio del territorio e dell'economia locale. L'energia fossile è diventata anti economica rispetto a quella rinnovabile: se sta in piedi, è solo grazie ai generosi sussidi pubblici (da ultimo il cosiddetto “*Capacity Market*” introdotto dal Governo).

Tutte le economie che continuano a investire nei fossili (gas compreso) sono destinate a essere travolte dall'inevitabile crollo della finanza ad essi legata. In questo contesto va rivisto totalmente il sistema di incentivi che penalizza il settore delle rinnovabili con il punitivo sistema delle aste al ribasso, mentre premia le fossili con sussidi pari (secondo uno studio di Legambiente del 27 marzo 2019) a 18,8 miliardi di euro l'anno, a cui vanno ad aggiungersi i 15 miliardi circa del citato recente Decreto sul mercato della capacità.

Inoltre, il settore delle rinnovabili ha una altissima intensità occupazionale rispetto a quello dell'energia fossile. Solo per questo il PNIEC, proprio al fine di eliminare alla radice qualsiasi rischio di “aiuto di Stato” al fossile, dovrebbe incentivare la elaborazione di nuovi piani energetici di investimenti nelle energie rinnovabili, idrogeno, sistemi di accumulo, *Smart Grid* e domotica.

¹⁸ Sulle diversità di collocazione dei “costi sociali” nel confronto Kapp-Coase, cfr. G. Niglia, M. Vatiero, K. William Kapp e Ronald H. Coase: un tentativo di riconciliazione, in *Studi e Note di Economia*, n. 3, 2007, pp. 369-383.

¹⁹ <https://www.qualenergia.it/articoli/taglio-dei-sussidi-alle-fossili-nei-pniec-tutti-bocciati-italia-compresa/>

e. impossibilità di valutare la variabile determinante della situazione del sito di Taranto, in assenza di parametri di “Carbon Budget”

È del tutto incomprensibile, poi, conoscere e comprendere come si collochino le previsioni di decarbonizzazione del PNIEC con la problematicissima situazione del sito di Taranto (cosiddetto “caso ex ILVA”). Qui si pongono diversi interrogativi:

- qual è il rapporto tra previsioni energetico-climatiche del PNIEC e piano industriale Arcelor-Mittal/ex ILVA, nel quale non risulta contemplata la decarbonizzazione?
- come è possibile considerare attendibile il PNIEC, se la variabile dell’assenza di quantificazione del “Carbon Budget” nazionale italiano si intreccia con la variabile della non decarbonizzazione del complesso ex ILVA?
- come si combinano queste incognite con le previsioni del PNIEC?
- come si combinano queste incognite con i SDGs 2030 ONU per una produzione e un consumo responsabili e per un accesso giusto all’energia?
- come si combinano queste incognite con la effettiva tutela del pubblico di Taranto, come pur richiesto dal *Considerando n. 45* del Regolamento 2018/1999 e dopo le acquisizioni giurisprudenziali della CEDU nella “*Sentenza Cordella*” (Sezione Prima, Cordella & altri c. Italia, 24 gennaio 2019), vincolanti lo Stato italiano?

Anche su tutto questo, ancora una volta, il PNIEC tace.

f. inosservanza dei doveri di informazione basati sulla scienza, da parte dello Stato-comunità verso il proprio pubblico, dei doveri di protezione e miglioramento della salute pubblica e dell’ambiente, da parte dello Stato-apparato nei suoi adempimenti in buona fede degli obblighi internazionali sottoscritti o deliberati, dei doveri di correttezza e buona fede dello Stato-socio nei riguardi del ruolo delle imprese pubbliche e delle società, da lui controllate, per il concorso alla lotta ai cambiamenti climatici

Il PNIEC non contiene alcuna fonte di verifica e riscontro, di carattere scientifico, statistico e comparativo, utile a sottoporre a validazione i suoi contenuti.

In tale prospettiva, esso viola i diritti di informazione del pubblico, riconosciuti dalla Convenzione di Aarhus, e di ricorso alla scienza per la elevata tutela dell’ambiente, richiesti dai Trattati europei e dal diritto internazionale dei diritti umani.

L’inadempimento di questi due doveri rende ancora più evidente l’inerzia dello Stato nella sua funzione proattiva non solo di protezione del suo pubblico dagli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche dal conseguimento dell’obiettivo della migliore tutela anche futura dell’ambiente.

Inoltre, tale inerzia si traduce in una violazione del Regolamento UE 2018/1999, nello specifico del *Considerando n. 45* nonché degli artt. 8, spec. n. 3, e 39.

6. Ulteriori variabili da considerare per scongiurare la “cattura del regolatore” dello Stato italiano a favore delle imprese fossili ed evitare condotte riconducibili all’art. 328 Cod. pen.

Così come congegnato, il PNIEC rivela un tanto esplicito quanto scientificamente indimostrato *favor* verso l’impresa fossile quale soluzione della lotta ai cambiamenti climatici, piuttosto che causa da eliminare al più presto dagli scenari energetici italiani.

Questo è molto grave, perché attesta un fortissimo condizionamento dello Stato italiano, anche nella sua qualità di Stato-socio di imprese pubbliche, da parte delle ragioni del mantenimento del fossile, non in ragione della oggettiva e scientificamente comprovata “utilità sociale” di questa fonte di energia nella lotta ai cambiamenti climatici, bensì solo a salvaguardia di investimenti e interessi dei soggetti privati (nel quadro dei parametri, per lo Stato-socio, dell’art. 2373 Cod. civ.).

Il che significa che il PNIEC è disciplinato, invece che in un’ottica prioritaria di “miglioramento anche futuro” dell’ambiente nella lotta ai cambiamenti climatici, in una situazione di fatto di classica “cattura del regolatore”.

Due vicende documentate e ben note allo Stato italiano rivelano tale situazione di “cattura del regolatore”.

- La prima riguarda l’intera vicenda del gasdotto denominato TAP. La magistratura inquirente della Procura presso il Tribunale di Lecce ha accertato, con la propria chiusura delle indagini nei confronti di TAP come operatore ai sensi del Cod. amb. (p.p. n. 534/18 R.G., cui sono riuniti i p.p. 6975/19-21 e 10781/18-21 - conclusioni indagini preliminari – noti al MATTM, perché oggetto di diversi atti di

sindacato parlamentare verso il Governo), la violazione tra le altre, della normativa europea sulla valutazione degli impatti cumulativi interni ed esterni, diretti e indiretti, dell'opera, con conseguente illegittimità del Decreto ministeriale di compatibilità ambientale e della VIA. Nonostante questo, sia il MISE che il MATTM, senza alcuna attualizzazione del principio di precauzione pur indicata come obbligatoria dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, hanno prorogato la prosecuzione dell'opera, senza nulla spiegare dell'attualità dell'interesse pubblico perseguito da un nuovo gasdotto, giudizialmente accertato illegittimo nell'assenza dei suoi impatti cumulativi diretti e indiretti, interni ed esterni. Questa conferma ministeriale segue a un noto confronto governativo con l'amministrazione locale di Melendugno (Comune di approdo italiano del gasdotto TAP), a chiusura del quale addirittura il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, con lettera pubblica inviata ai cittadini appunto di Melendugno, ha confessato, nell'ottobre 2018, di non poter fermare l'opera non in nome di accertati benefici climatici e ambientali, in un'ottica appunto di "miglioramento anche futuro" della lotta ai cambiamenti climatici, bensì per ragioni esclusivamente economiche e private di TAP, decontestualizzate dal primato dell'interesse pubblico su quello privato. Sempre il Presidente Conte ha ufficialmente e pubblicamente dichiarato di aver deliberatamente "rinunciato" a qualsiasi ulteriore valutazione di qualsiasi beneficio dell'opera, compresa quindi l'utilità climatica e ambientale dell'opera²⁰. Con questa esternazione ufficiale del Presidente del Consiglio dello Stato italiano, si confessa una "cattura del regolatore" (Stato italiano) a favore di un privato interessato al fossile (TAP), resa pubblica da un soggetto-organo che opera sotto giuramento della Costituzione e delle leggi italiani, ora fatta propria dal PNIEC, che infatti al gasdotto TAP esplicitamente si riferisce.

- La seconda riguarda il documento di Confindustria sul PNIEC "*Business as usual*". Come si legge nel *Position Paper* di Confindustria del novembre 2018, intitolato "*Prime osservazioni Confindustria sul Piano Energia e Clima 2018*", Confindustria auspica che l'azione del Governo – nella declinazione di specifici strumenti – sia ispirata al criterio della "*neutralità tecnologica*", affidando le scelte "*ad analisi costi-benefici delle varie soluzioni*" di carattere esclusivamente economico. Secondo Confindustria, quindi, il PNIEC dovrebbe ragionare in termini di "*neutralità tecnologica*", quindi ignorando del tutto i vantaggi climatici delle tecnologie "verdi", nonché in termini di "analisi costi benefici" invece che di precauzione, prevenzione, migliore tutela anche futura dell'ambiente, efficacia della lotta ai cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile. Insomma, secondo Confindustria, il PNIEC dovrebbe essere un documento per gli investitori "*Stakeholder*", non per il pubblico "*Costholder*", "preoccupato" per i cambiamenti climatici.

Tutto questo è inaccettabile, prima ancora che sul piano giuridico-costituzionale, sul piano umano, perché i discorsi governativi su TAP e i documenti di Confindustria appaiono cinici rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici: prima gli interessi di TAP, poi il clima; prima l' "analisi costi benefici" meramente economica, poi l'ambiente.

Purtroppo, con tutte le lacune riscontrate e il *favor* dichiarato verso TAP, il PNIEC ragiona esattamente come Confindustria e al fianco di TAP.

Il PNIEC sposa l'approccio pianificatorio da "cattura del regolatore": prima gli interessi di investimento, poi il pubblico "preoccupato" per i cambiamenti climatici; prima un'opera privata, come TAP, ancorché accertata in violazione della normativa europea sugli impatti cumulativi diretti e indiretti, interni ed esterni, a discapito della tutela piena ed effettiva dell'ambiente, poi il pubblico e le sue aspettative di "sviluppo sostenibile" nella lotta ai cambiamenti climatici.

Resta però un mistero come la "cattura del regolatore" garantisca del PNIEC, per di più senza neppure lo scrupolo di procedere con l'approccio ecosistemico, l'imparzialità ed equidistanza tra interessi economici di investimento e diritti fondamentali del pubblico per la lotta ai cambiamenti climatici.

Resta anche un mistero di che cosa mai potrebbe succedere, da qui a dieci anni, se l'opera TAP dovesse essere bloccata, proprio in ragione del contenzioso non solo penale che l'accertata illegittimità della VIA ha attivato.

Quali strategie correttive si attiverebbero? Nessuna.

Quali misure di compensazione rispetto alla inutilizzabilità di un'opera abusiva? Nessuna.

²⁰ <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/tap-conte-lettera-aperta-ai-cittadini-di-Melendugno-no-tap-gasdotto-salvini-2deeac29-3ba0-4e3b-b1cb-312e928346ed.html>

A questo punto, delle due l'una:

- o il PNIEC reputa di poter prescindere comunque dalla vicenda delle accertate violazioni europee della VIA su TAP, ma questo concretizzerebbe una violazione del diritto europeo, come confermato da innumerevole e granitica giurisprudenza europea;
- oppure il PNIEC ritiene di poter disegnare scenari energetici "sostenibili" con TAP – ancorché priva di valutazione degli impatti cumulativi – senza curarsi prognosticamente di come far fronte, per il prossimo decennio, di una eventuale sostituzione di quest'opera, in quanto illegittima, ma questo sarebbe illogico oltre che illegale ai sensi dell'art. 328 Cod. pen.

7. *Obbligo euro-unitario di espunzione dal PNIEC della previsione dell'opera TAP, per accertata violazione del diritto europeo in tema di impatti cumulativi interni ed esterni nella VIA, al fine di scongiurare la illegittimità conseguenziale del Piano come illecito extracontrattuale da violazione del diritto europeo e violazione del "neminem laedere".*

Inoltre, la vicenda TAP solleva fondamentali interrogativi specifici sul PNIEC, dato che esso, fondando proprio sulla realizzazione e la prosecuzione di funzionamento dell'opera TAP l'avvio della transizione energetica, fonda anche su TAP la presunzione di legittimità dell'intera pianificazione energetica e climatica.

Il che è illogico e assurdo.

La chiusura delle indagini su TAP ha cristallizzato la prova della violazione, tra le altre, del diritto europeo (p.p. n. 534/18 R.G., cui sono riuniti i p.p. 6975/19-21 e 10781/18-21 - conclusioni indagini preliminari – noti al MATTM, perché oggetto di diversi atti di sindacato parlamentare verso il Governo), e il PNIEC deve essere redatto nel rispetto del diritto europeo.

A questo punto, le domande che si pongono sono dieci.

- 1) Può il PNIEC rimanere indifferente a tale variabile legale penale, tra l'altro vincolante il rapporto giuridico tra Italia e TAP, per esplicita previsione dell'Accordo intergovernativo Italia-Grecia-Albania del 2013 e per disposizioni del Regolamento UE 347/2013 e s.m.i.?
- 2) Può il PNIEC fondare le proprie previsioni di corretta migliore tutela ambientale anche per il futuro, sulla base della realizzazione di un'opera climalterante, di cui la magistratura inquirente ha cristallizzato la prova della violazione del diritto europeo sul fronte della mancata valutazione degli impatti cumulativi interni ed esterni, diretti e indiretti della stessa, con conseguente illegittimità della VIA?
- 3) Sulla base di quali evidenze scientifiche e quali fondamenti di diritto ambientale europeo, il PNIEC, finalizzato alla utilità climatica delle infrastrutture energetiche nel vincolo europeo della più elevata tutela dell'ambiente e della salute pubblica, può prescindere da questa variabile legale di diritto penale?
- 4) Quale interesse pubblico è garantito mantenendo indifferente il PNIEC all'esito dell'accertamento della violazione penale di diritto europeo da parte di TAP (avvenuto in sede, com'è noto, di incidente probatorio) nella specifica materia ambientale, per la quale vige in capo a qualsiasi operatore economico (come si desume anche dall'art. 30 n.3 del Codice degli appalti) il rispetto degli obblighi in materia ambientale?
- 5) Quale principio costituzionale è osservato mantenendo indifferente il PNIEC alla violazione del diritto europeo da parte della VIA su TAP, visto che qualsiasi piano, compreso il PNIEC, si inserisce nel quadro della funzionalizzazione degli interessi privati, ben definito dall'art. 41 Cost. e del principio di legalità dell'art. 97 Cost.?
- 6) Quale principio ambientale europeo può mai consentire che il PNIEC sia definitivamente redatto, continuando a citare l'opera TAP e ignorando l'accertata violazione del diritto europeo sugli impatti cumulativi diretti e indiretti, interni ed esterni, dato che granitica giurisprudenza europea afferma la necessità di attualizzare interessi pubblici perseguiti e interessi ambientali, proprio alla luce della evoluzione delle vicende, di fatto e di diritto, delle opere acconsentite?
- 7) Quale miglioramento presente e futuro dell'ambiente può essere garantito, se si prescinde dall'accertamento penale della mancata valutazione degli impatti cumulativi interni ed esterni, diretti e indiretti, dell'opera TAP, dato che proprio la considerazione di tali impatti cumulativi serve alla corretta migliore valutazione della tutela ambientale presente e futura di una V.A.S. che accompagna il PNIEC?
- 8) Può il PNIEC ignorare che un D.M. di "compatibilità ambientale", di cui l'incidente probatorio in sede penale ha cristallizzato la prova della violazione del diritto europeo sul fronte indefettibile degli impatti

cumulativi diretti e indiretti, interni ed esterni di una nuova opera climalterante, non garantisce più in pieno – al di là delle imputazioni di responsabilità personale connesse alla suddetta prova – la effettiva e completa “compatibilità ambientale” di tale opera climalterante?

- 9) Può il PNIEC procedere in una presunzione non di “non colpevolezza” delle persone, ma di “indifferenza”/“impunità” dell’accertata violazione del diritto europeo nella delicata materia degli impatti cumulativi, soprattutto dopo la condanna ricevuta dalla Sentenza CEDU nella “Sentenza Cordella” (Sezione Prima, Cordella & altri c. Italia, 24 gennaio 2019)?
- 10) Può il PNIEC essere fonte di (pseudo-)“sanatoria” di una VIA accertata illegittima da incidente probatorio penale?

Se il PNIEC, nella redazione definitiva, ignora questa gravissima situazione di fatto e di diritto emersa dalla chiusura delle indagini penali su TAP e frutto della cristallizzazione in incidente probatorio, è evidente che si consumerà come minimo un illecito extracontrattuale per violazione del diritto europeo, rilevante anche nel diritto interno ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ., in ragione del dovere statale al miglioramento dell’ambiente anche futuro, imposto dal Cod. amb.

8. Conseguenze di incostituzionalità e illegittimità euro-unitaria del PNIEC, nel caso di persistenti inerzie dello Stato italiano per:

- **violazione dei diritti fondamentali e umani richiamati dal Considerando n. 45 del Regolamento UE 2018/1999,**
- **violazione complessiva del Regolamento UE 2018/1999,**
- **assenza-elusione dell’approccio ecosistemico,**
- **mancata quantificazione del “Carbon Budget” nel territorio italiano,**
- **conferma della confessione pubblica di “cattura del regolatore” da parte di TAP e indifferenza per l’accertamento penale dell’assenza della valutazione degli impatti cumulativi di tale opera**

Giova ulteriormente ribadire che al PNIEC si applica in toto il Cod. amb. proprio perché fonte di derivazione europea, come dall’art. 3-bis, e che esso costituisce altresì, come ivi indicato (commi 2 e 3), attuazione della Costituzione nel rispetto del diritto europeo e internazionale. Il PNIEC, inoltre, in ragione della natura vincolante prevista dal diritto europeo, assume anche la forma giuridica della promessa al pubblico ex art. 1989 Cod. civ., trattandosi di atto formale di provenienza di organi sottoposti a giuramento, ex art. 93 Cost., con contenuti, obiettivi e tempi che, adempiendo al diritto europeo, devono tutelare i diritti fondamentali del pubblico, ai sensi dell’art. 37 della “Carta dei diritti fondamentali della Unione europea” e soddisfare le condizioni di costituzionalità, di cui all’art. 41 Cost. it.

Del resto, lo Stato, in sede di redazione del PNIEC, agisce nella qualifica di “operatore” ai sensi dell’art. 302 Cod. amb.

Ma lo Stato è anche il destinatario congiunto, con tutti gli altri “operatori” identificati ai sensi del Cod. amb., del Regolamento UE 2018/1999, di cui deve rispettare pienamente e incondizionatamente tutti i contenuti, compresi, tra gli altri, i *Considerando nn. 25 e 45* (totalmente ignorati dai contenuti del PNIEC come del “Rapporto ambientale”) e gli artt. 8 e 39 (indispensabili a garantire trasparenza e veridicità scientificamente aggiornata, accessibile al pubblico e verificabile, dei contenuti e delle previsioni del PNIEC).

Dunque, a fronte delle Osservazioni formulate in questa sede, lo Stato deve interrogarsi se detenga una legittima facoltà di prenderle in considerazione o meno, oppure debba adempiere a un dovere inderogabile di loro accoglimento quale adempimento di vincoli di Costituzione, di legge, di diritto euro-europeo e di diritto internazionale.

Nel caso in cui lo Stato, in sede di redazione definitiva del PNIEC, dovesse optare per la mera facoltà di considerazione delle stesse, il suo dovere di motivazione, per essere conforme ai criteri di buona fede e correttezza indicati dal Codice civile e a quello di imparzialità dell’art. 97 Cost., oltre che di buona fede internazionale, nei termini della Convenzione di Vienna sulla interpretazione dei trattati, dovrà fondarsi

- sulla legittimità del suo operare in tal modo, rispetto a quanto indicato dal Regolamento UE 2018/1999, ai *Considerando nn. 25 e 45* nonché agli artt. 8 e 39.
- sull’esplicito richiamo alle norme di legge italiana o alle fonti di diritto europeo che legittimino il PNIEC
 - o a disattendere l’approccio ecosistemico,

- a privilegiare e assecondare la “cattura del regolatore” nell’azione pubblica di lotta ai cambiamenti climatici a favore di energia fossile e investimenti dannosi all’ambiente, senza consumare illegittimi “aiuti di Stato” e senza violare l’art. 2373 Cod. civ. come Stato-scoio di imprese operanti nel settore energetico con impatti climalteranti,
 - a ignorare l’accertamento giudiziale penale, cristallizzato come prova in sede di incidente probatorio, di violazione del diritto europeo di un’opera dal medesimo PNIEC richiamata e presunta “utile” (TAP);
- sull’esplicito richiamo a fonti scientifiche accessibili e verificabili, da cui desumere la plausibilità delle previsioni contenute nel PNIEC e nel “Rapporto ambientale”, nella proiezione decennale indicata.

In difetto di tali contenuti motivazionali, il PNIEC definitivo risulterà:

- fondato su assenza di dati scientifici *ab origine*;
- quindi fondato su erronea valutazione dei fatti, nei termini indicati dal diritto europeo;
- di conseguenza tale lesivo di diritti assoluti del pubblico (dall’informazione, alla scienza, al clima sicuro ecc...),
- illegittimo in toto per “cattura del regolatore” e *favor* per il fossile, per di più in disprezzo degli accertamenti penali su TAP.

9. Necessità che il PNIEC contenga la presa d’atto dello scenario di “emergenza climatica” in nome dei “Costholder” di FFF e dei diritti umani di cui al Considerando n. 45 del Regolamento UE 2018/1999

Accogliendo gli auspici del Presidente della Repubblica italiana, il PNIEC deve ragionare in termini di scenario di “emergenza climatica” e non di normalità (che non esiste più).

Infatti, solo la consapevolezza piena dello scenario di “emergenza climatica” può far emergere un effettivo e leale coraggio nelle scelte di inversione di rotta, richieste dal pubblico e soprattutto dai più giovani (i giovani di FFF), ossia coloro che non sono rappresentati nelle istituzioni e che non possono neppure sedere ad alcuna consultazione, perché non indicati come “Stakeholder”.

I giovani di *Friday for Future* hanno proiezioni di vita di 70/80 anni, un tempo in cui i decisori attuali del PNIEC probabilmente non ci saranno. Il futuro è loro, ma su di loro decidono altri. I dieci anni prossimi della loro vita sono fondamentali e molto più determinanti dei prossimi dieci dei redattori del PNIEC. Ma il PNIEC li ignora.

L’ “emergenza climatica” lanciata dai giovani di FFF, ma anche da Comuni, Città, Regioni, Scuole²¹, non identifica un banale timore di danni. È il grido corale di un cambiamento di rotta radicale nelle politiche sul clima, sull’ambiente e sulla giustizia sociale, nel riequilibrio tra interessi economici e interessi ecologici dell’umanità.

Né il “Rapporto ambientale” né il PNIEC parlano mai di come declinare le strategie proposte sui diritti delle generazioni dei ragazzi di FFF. Ragionano fuori della realtà delle piazze riempite da questi ragazzi di FFF.

Eppure i ragazzi di FFF identificano i più vulnerati “Costholder” dell’umanità, perché le lacune di questo PNIEC e le “catture del regolatore” in esso assecondate cadranno su di loro per decenni e senza il concorso della loro volontà (che pur si esprime con l’invocazione dell’immediato abbandono del fossile): quindi del tutto ingiustamente.

A questi ragazzi di FFF si fa pagare un costo insopportabilmente ingiusto, da qualsiasi punto di vista si vogliono giustificare le ambiguità del PNIEC.

Ecco perché il PNIEC è credibile solo nello scenario della “emergenza climatica” gridata dai giovani.

E solo nello scenario della presa d’atto della situazione di “emergenza climatica” è possibile programmare i prossimi dieci anni del PNIEC nell’effettiva considerazione dei diritti umani e fondamentali, richiamati dal *Considerando n. 45* del Regolamento UE 2018/1999.

Del resto, è anche questo il senso dell’ultimo documento dei cinque Organismi ONU per la difesa dei diritti umani²².

Fuori della esplicita presa d’atto dello scenario di “emergenza climatica”, sofferta e urlata dai ragazzi di FFF, il PNIEC, già privo di approccio ecosistemico, già “catturato” dal *favor* fossile, già insensibile agli accertamenti

²¹ Cfr. www.emergenzaclimatica.it

²² https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E&fbclid=IwAR3v9KEatcMttvWMUJVY_gBP2u2uzzO3hgmNTuTFTctaWY9fQbXDZ36EQOg

penali persino di opere illegali come TAP, autocertificherà la propria surreale, e per questo inverosimile, visione del futuro, con assunzioni di responsabilità consequenziali gravissime di lesione del pubblico italiano, rilevabili, a seconda di casi e circostanze, sia in sede civile, per esempio ai sensi degli artt. 2043 e 2051 Cod. civ., sia in sede penale, per esempio ai sensi degli artt. 328 Cod. pen.

10. Obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2018/1999

L'art. 10 del Regolamento UE 2018/1999, "Ciascuno Stato membro allega a tali documenti trasmessi alla Commissione una sintesi delle osservazioni del pubblico o delle osservazioni provvisorie".

Poiché le Osservazioni in questa sede formulate si fondano sul rigoroso rispetto del diritto euro-unitario e delle stesse previsioni del Regolamento UE 2018/1999, è indispensabile, affinché sia effettivamente e verificata la buona fede soggettiva e oggettiva dello Stato italiano nella redazione definitiva del PNIEC, sia verso la Unione europea che verso il pubblico, che nelle "sintesi delle osservazioni del pubblico" (ex cit. art. 10) sia riportato testualmente l'Indice delle presenti Osservazioni (supra: pag. 5), quindi con la esplicita riproduzione dei dieci punti ivi scanditi.

Solo in tal modo, infatti, si consentirà alla stessa Unione europea di comprendere con chiarezza e trasparenza ragioni e contenuti di adeguamento o meno del PNIEC italiano ai diritti del pubblico e alle linee e ai vincoli del diritto euro-unitario, qui tematizzati.

Allegati

Allegato 1 (a-b-c-d): Dati personali dei sottoscrittori delle Osservazioni.

Allegato 2 (a-b-c-d): Copia del documento di riconoscimento dei soggetti sottoscrittori, in corso di validità.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti Osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

Lecce, 1 ottobre 2019

I dichiaranti e sottoscrittori delle Osservazioni
in nome proprio e per conto delle Associazioni, dei Comitati, dei Gruppi e dei Movimenti elencati.


Prof. Avv. Michele Carducci



Avv. Raffaele Cesari



Avv. Elena Papadia



Avv. Luca Saltalamacchia



Allegato 1a.

DATI PERSONALI

Persona fisica

Nome e Cognome **MICHELE CARDUCCI**, Codice Fiscale CRDMHL63P22E506Z

Nato a Lecce (Prov. LE) il 22 settembre 1963

Residente a Lecce (Prov. LE)

Viale Aldo Moro n° 31 CAP 73100

Tel. 39+0832315131-39+3289813688 ~~fax~~ ===== e-mail: michele.carducci@unisalento.it

PEC: michele.carducci@pec.it

Documento di riconoscimento:

Passaporto italiano n. YA1526196 rilasciato dalla Questura di Lecce in data 12 febbraio 2011 e con scadenza l'11 febbraio 2021



Allegato 1b.

DATI PERSONALI

persona fisica

Nome e Cognome **RAFFAELE CESARI** Codice Fiscale CSRRFL69D18E815E

Nato a Maglie (Prov. LE) il 18 aprile 1969

Residente a Maglie (Prov. LE) Piazza Madonna delle Grazie n° 11 CAP 73014

Tel. 39+3394487639 fax ===== e-mail: raffaelecesari@libero.it

PEC: cesari.raffaele@ordavvle.legamail.it

Documento di riconoscimento:

Patente di guida n. U1Z109943L rilasciata l'11 settembre 2017 e in scadenza il 18 aprile 2028.

A handwritten signature in black ink that reads "Raffaele Cesari". The signature is written in a cursive style with a distinct loop at the end of the last name.

Allegato 1c.

DATI PERSONALI

Persona fisica

Nome e Cognome **ELENA PAPADIA** Codice Fiscale PPDLNE82A43I119T

Nata a nata a S. Pietro V.co (Prov. BR), il 3 gennaio 1982


Residente in Melendugno (Prov. LE) alla Via T. Schipa n° 20 CAP 73026

Tel. 39+3491892953 ~~fax~~ ===== e-mail: e_papadia@libero.it

PEC: elena.papadia@ordavvle.legalmail.it

Documento di riconoscimento:

C.I. n. AU0512984 rilasciata dal Comune di Melendugno (LE) il 12 agosto 2013 e in scadenza il 3 gennaio 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Papadia', is positioned in the lower right quadrant of the page.

Allegato 1d.

DATI PERSONALI

Nel caso di persona fisica

Nome e Cognome **LUCA SALTALAMACCHIA** Codice Fiscale CSLTLCU73M13F839L

Nato a Napoli (NA) il 13 agosto 1973 e ivi residente in Via Discesa S. Pietro ai due frati 7/9, CAP 80123

tel. 39+3428064387 ~~fax~~ ===== e-mail: studiolegalesaltalamacchia@gmail.com

PEC: *lucastalamacchia@pec.it*,

Documento di riconoscimento C.I. n. AT7438198 rilasciata dal Comune di Napoli, in data 7 marzo 2012 con scadenza il 13 agosto 2022



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti Osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e della garanzia di tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003.

Luogo e data: *Lecce, 1 ottobre 2019*

I dichiaranti

Prof. Avv. Michele Carducci



Avv. Raffaele Cesari



Avv. Elena Papadia



Avv. Luca Saltalamacchia



L'Allegato 1 (a-b-c-d) "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 (a-b-c-d) "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ALLEGATO 2 a-b-c-d

DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI FIRMATARI

Michele Carducci

Raffaele Cesari

Elena Papadia

Luca Saltalamacchia